



SPAZIO ASPASIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO DI DONNE

Vitaglione Daniela

Vitale Teresa

La Legale Rappresentante, accertata la regolare convocazione dell' assemblea e la presenza del numero legale delle socie dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all' ordine del giorno,

la Legale Rappresentante fa presente alle socie la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L' Assemblea delle socie esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione, approva all' unanimità, per l' Associazione, la seguente nuova denominazione:

"Spazio Aspasia" ODV

Associazione Culturale e di Volontariato di Donne

Sul secondo punto all' ODG,

la Legale Rappresentante fa presente alle socie la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L' Assemblea delle socie esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all' unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato alla Legale Rappresentante di provvedere alla registrazione della presente delibera con l' allegato Statuto chiedendo l' esenzione dal pagamento dell' imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Sul terzo punto all' ODG. Varie ed eventuali:

a) Elezione Presidente Associazione.

L' Assemblea, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e disposizioni integrative, elegge all' unanimità quale Presidente dell' Associazione Vitale Teresa, già Legale Rappresentante, e demanda al Coordinamento di eleggere, nella sua prima seduta utile, la Tesoriera, la Vicepresidente, la Segretaria, come previsto dal Decreto innanzi indicato.

b) Rinnovo Coordinamento.

L' Assemblea all' unanimità rinnova il Coordinamento in carica in scadenza il 31.01.2021, organo dirigente che esercita le stesse funzioni di un Consiglio Direttivo, costituito da n. 6 (sei) componenti:

1) Bruno Tiziana;

2) Iannone Alessandra;

SPAZIO ASPASIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO DI DONNE

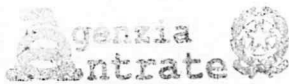


Mammola Valeria;
Pacilio Daniela;
Sarracino Angela;
6) Vitale Teresa.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altre chiesto la parola, la Legale Rappresentante, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

La Segretaria verbalizzante
Daniela Pacilio

La Legale Rappresentante
Teresa Vitale



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

Versate al Concessionario della riscossione
€ **ESENTE** 15 OTT. 2020

quietanza n. del 15/10/2020

Atto registrato il 15 OTT. 2020 al 1617 Serie 3

Aversa, li 15 OTT. 2020

Il Direttore
L'OPERATORE
Nicola Esposito





SPAZIO ASPASIA ODV
ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO DI DONNE

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra le presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "Spazio Aspasia ODV, da ora in avanti denominata *"associazione"*, con *sede legale* nel Comune di Giugliano in Campania (NA), *in via Dante Alighieri n. 11* e con *durata illimitata*.
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell' Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L' integrazione dell' acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell' iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L' associazione opera prevalentemente sul territorio regione Campania.
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L' Associazione si propone di individuare e denunciare i problemi della collettività nonché di risvegliare l' attuale condizione di stasi morale e culturale del mondo femminile, dando senso ad esso attraverso legami politici tra donne. Questa Associazione è un luogo fisico, simbolico separato, in cui costruire agire politico, realizzando progetti attraverso una comunicazione intensa tra donne, per fare diventare senso comune il valore dell' appartenenza al Genere Femminile. Essa dovrà programmare e realizzare con le proprie disponibilità o avvalendosi del contributo di privati/e cittadini/e, di Associazioni, di Enti pubblici o privati, e di Fondazioni, i progetti idonei al conseguimento degli scopi cui essa si ispira.
2. L' associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all' art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:
 - a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
 - d) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all' articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l' associazione intende:



- organizzazione e gestione Centri Antiviolenza e Case Rifugio per donne italiane e straniere vittime di Violenza di Genere e/o Tratta a scopo di Sfruttamento Sessuale, sole o con figli/figlie per effettuare: Ascolto, Accoglienza personale e/o Ospitalità in struttura protetta, Consulenza Psicologica e/o Sostegno Psicologico, Consulenza e Assistenza Legale penale e civile e anche in Materia di Diritto di Famiglia, Assistenza e Tutela Minori e non vittime di Violenza Assistita e/o figli/figlie di donne vittime di "Femminicidio" ;
 - organizzazione e realizzazione di dibattiti, convegni, seminari, percorsi e corsi di aggiornamento e/o formativi inerenti alla Violenza di Genere per operatrici volontarie dei Centri antiviolenza e/o Case Rifugio e per donne interessate alla pratica del Volontariato Femminile in merito a tale problematica, e per sensibilizzare le comunità del territorio sulla stessa;
 - organizzazione e gestione di dibattiti, convegni, progetti e percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, nelle comunità parrocchiali e cittadine volti a promuovere lo studio e la sperimentazione di forme di difesa civile, alternative a quella militare, ovvero a sviluppare "Cittadinanza sociale da una parte, libertà dall' altra" in ossequio ai diritti sanciti nella Costituzione e a renderne possibile il raggiungimento da parte di chiunque, e, ancora, a favorire l' intercultura come lezione di pace e di nonviolenza;
 - organizzazione e realizzazione di percorsi , seminari e/o progetti nelle scuole, nelle comunità parrocchiali e cittadine del territorio rivolti a genitori e figli/figlie per "Educare alla Differenza e Reciprocità di Genere" e organizzazione e realizzazione di convegni, dibattiti, seminari e/o progetti, eventi inerenti alla Valorizzazione del Genere Femminile, alla Tutela dei Diritti delle Donne, alla Parità di Genere, anche in compartecipazione con Enti pubblici e privati; organizzazione e gestione di Banche dei Tempi in taluni Comuni della Città Metropolitana di Napoli per avere e offrire tempo libero, con aiuto reciproco, al servizio delle singole Comunità in cui le stesse operano.
3. L' associazione potrà esercitare, a norma dell' art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L' individuazione delle attività diverse è competenza del Coordinamento.
 4. L' associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all' ammissione delle associate* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
 5. L' associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, incluse volontarie e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori/sostenitrici e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero delle associate)

1. Il *numero* delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all' associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell' associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammessa* come associata dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda*



scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4. Nel rispetto di principi di uguaglianza in termini di diritti e doveri, i soci si distinguono in:

- sono **Socie Promotrici** coloro che danno vita all' Associazione sottoscrivendone l' Atto Costitutivo;
 - sono **Socie Ordinarie** tutte le Socie in regola con il pagamento delle quote associative, che partecipano con serietà e continuità alla vita dell' Associazione, ed esse avranno tutti i diritti e saranno soggette a tutti gli obblighi che comporta o impone l' Associazione. Detti obblighi includeranno una regolare presenza, un regolare pagamento delle quote associative ed una partecipazione alle attività dell' Associazione;
 - sono **Socie Onorarie** (categoria onorifica) un massimo di 10 (dieci) Socie che il Coordinamento può nominare per ciascun anno sociale tra le donne che si siano distinte per particolare impegno o collaborazione o abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo dell' Associazione. Le Socie Onorarie sono esentate dal pagamento delle quote associative, salvo volontarie donazioni, e possono partecipare alle riunioni a titolo consultivo, senza diritto di voto e non assumono lo status di socio.
5. Il Coordinamento delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 6. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessata e *annotata*, a cura del Coordinamento, nel libro delle associate.
 7. Il Coordinamento deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.
 8. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Coordinamento, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocate, in occasione della loro successiva convocazione.
 9. Lo status di associata ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall' art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi delle associate)

1. Le associate hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi se iscritte da almeno tre mesi. Non possono ricoprire le cariche di Presidente e Vicepresidente le Socie che ricoprono incarichi istituzionali, cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario nelle Organizzazioni di Partito e di Sindacato, nelle Associazioni Culturali, Sociali e di Volontariato, nelle piccole e grandi imprese. Eventuali sostituzioni inerenti alle cariche, effettuate nel corso del triennio, decadono al termine del mandato delle cariche in corso;
- essere informate sulle attività dell' associazione e controllarne l' andamento;
- frequentare i locali dell' associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall' associazione;
- concorrere all' elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere atto dell' ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Le associate hanno l' *obbligo* di:



rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri/le altre in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l' importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall' Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associata)

1. La qualifica di associata si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L' associata che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all' associazione, può essere *esclusa* dall' associazione mediante deliberazione dell' Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell' interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all' associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L' associata può sempre *recedere* dall' associazione. Chi intende recedere dall' associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Coordinamento, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all' associata. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell' anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E' considerata recedente la socia in arretrato con il pagamento della quota annuale.
5. L' associata può essere esclusa in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L' esclusione è deliberata dal Coordinamento, con provvedimento motivato comunicato all' interessata, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l' esclusa tuttavia può chiedere per iscritto che l' esclusione sia decisa dall' Assemblea ordinaria. In tal caso l' Assemblea decide sull' esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni della socia.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all' Assemblea da almeno un decimo delle associate o dal Coordinamento medesimo.
7. La socia receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all' associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all' associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono *organi* dell' associazione:
 - l' Assemblea;
 - il Coordinamento;
 - la Presidente;
2. Alle componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. Nell' Assemblea hanno *diritto di voto* tutte coloro che sono iscritte nel libro delle associate. Ciascuna associata ha *un voto*.
2. Alle associate che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero delle loro associate o aderenti. Si applica l' articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

3. Ciascuna associata può farsi *rappresentare* in Assemblea da un' altra associata mediante *delega scritta*, anche in calce all' avviso di convocazione. Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell' Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l' ora di prima e seconda convocazione e l' ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l' Assemblea all' indirizzo risultante dal libro delle associate. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte delle socie destinatarie.
5. L' Assemblea si *riunisce* almeno una volta l' anno per l' approvazione del bilancio di esercizio.
6. L' Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo delle associate.
7. L' Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
- *nomina e revoca le componenti del Coordinamento e la Presidente;*
 - *approva il bilancio di esercizio;*
 - *delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell' art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione delle associate, in seguito a pronuncia del Coordinamento;*
 - *delibera sulle modificazioni dell' Atto costitutivo o dello Statuto;*
 - *approva l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' associazione;*
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall' Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
8. L' Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno delle associate presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L' Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
11. Per deliberare lo *scioglimento dell' associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ delle associate.

ART. 8 (Coordinamento)

1. Il Coordinamento *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell' Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Coordinamento tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell' Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- *eseguire le deliberazioni dell' Assemblea;*
 - *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;*
 - *predisporre il Bilancio di esercizio;*
 - *predisporre tutti gli elementi utili all' Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell' esercizio;*
 - *deliberare l' ammissione e l' esclusione delle associate;*
 - *deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;*
 - *stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;*



curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' associazione o ad essa affidati;

individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4. Il Coordinamento è *formato* da n. 6 (sei) componenti, nominate dall' Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili*.

5. *Tutte le* amministratrici sono *scelte* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l' art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Coordinamento è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza delle componenti.
7. Le *deliberazioni* del Coordinamento sono assunte a maggioranza delle presenti.
8. Le amministratrici, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l' *iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell' associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito alle amministratrici è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. La *Vice Presidente* è eletta dal Coordinamento tra le proprie componenti. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Coordinamento. Sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impedito all' esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento della Vice Presidente per i terzi è prova dell' impedimento della Presidente.
11. La *Segretaria* è eletta dal Coordinamento tra le proprie componenti. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Coordinamento. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell' Assemblea e del Coordinamento e coadiuva la Presidente e il Coordinamento nell' applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell' amministrazione dell' Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Coordinamento nonché del libro delle aderenti all' Associazione.
12. La *Tesoriere* è eletta dal Coordinamento tra le proprie componenti, e la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Coordinamento.

ART. 9 (Presidente)

1. La Presidente *rappresenta legalmente* l' associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l' esterno.
2. La Presidente è *eletta* dall' Assemblea tra le proprie componenti a maggioranza delle presenti.
3. La Presidente *dura in carica* quanto il Coordinamento e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall' Assemblea, con la maggioranza delle presenti.
4. La Presidente convoca e presiede l' Assemblea e il Coordinamento, svolge l' ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest' ultimo in merito all' attività compiuta.
5. La *Vice Presidente* sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questa sia impossibilitata nell' esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell' associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell' esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
- quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all' art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Coordinamento, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro delle *associate*, tenuto a cura del Coordinamento;
 - registro delle *volontarie*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Coordinamento;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento, tenuto a cura dello stesso organo;
2. Le associate hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Volontarie)

1. Le *volontarie* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività delle volontarie *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Alle volontarie possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Coordinamento: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall' art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontaria è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7. L'associazione deve *assicurare* le volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratrici *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatrici* preferibilmente scelte tra le proprie associate.

ART. 20
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. Tiziana Boro

• Raffaele Casano
• Roberto

• Quaranta Mku

• D'Almeida Cotrone

• Anne Esposito

• Peter Z...

• Francesca Furla

• Alessandro Giamme

• Giuseppe

• Anna Gadda

• Valeria Musumeci

Sig. Daniela Paolo

• Monica

• Stefano

• Raffaella

• Maria Rosanna Sepe

• Che Topolillo

• Daniela

• Terese Vitale